

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	685
Per il collocamento a riposo del Direttore dell'Ufficio Commissioni Parlamentari:	
PRESIDENTE	685
Disegno di legge (Seguito della discussione e rimessione in Assemblea):	
Modifiche alla composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e norme per l'acceleramento dei relativi giudizi dinanzi alla Corte dei conti (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1241)	686
PRESIDENTE	686, 687, 688, 689, 690, 691, 694, 696, 697
NICOLETTO	686, 687, 688, 689, 690, 696, 697
PRETI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	686, 688, 689, 690, 691, 694, 696, 697
WALTER	687, 690, 691
CAVALLARI VINCENZO	687, 694
GHISLANDI	687, 690
GEREMIA, <i>Relatore</i>	687, 688, 689, 690, 694, 696
CHIARAMELLO	687
TURNATURI	689, 697
VICENTINI	691
ALICATA	691
CAIATI	691
PIERACCINI	694
ANGIOY	696

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Matteotti Giancarlo.

Per il collocamento a riposo del Direttore dell'Ufficio Commissioni Parlamentari.

PRESIDENTE. Con il 31 dicembre scorso, il Segretario della nostra Commissione, dottor Antonio Verdirosi, è stato collocato a riposo per aver raggiunto i limiti di età. Siamo stati, quindi, privati dell'opera faticosa e intelligente di un egregio funzionario della Camera, il quale ha dimostrato, come consta a tutti i colleghi, tale attaccamento alla nostra Commissione da mantenere ancora di fatto la segreteria della Commissione Finanze e tesoro anche quando, da ultimo, fu nominato Direttore dell'Ufficio Commissioni. Egli, quindi, ha voluto fino all'ultimo prodigarsi per la nostra Commissione, con senso di alta signorilità e con molta obiettività. Il suo zelo è arrivato al punto che più volte egli si è portato a casa i fascicoli riguardanti la nostra Commissione per completare il suo lavoro.

Nel lasciare la nostra Commissione, il dottor Verdirosi ha mandato il suo saluto alla Presidenza ed a tutti i componenti con la lettera di cui do lettura:

« Nel lasciare, dopo lunghi anni di lavoro, il mio posto presso la Commissione finanze e tesoro, desidero inviare a lei ed a tutti gli onorevoli componenti di essa l'espressione dei miei sentimenti di gratitudine ».

Io ritengo di interpretare il pensiero unanime della Commissione inviando al dottor Verdirosi il nostro più cordiale saluto e l'au-

La seduta comincia alle 9.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

gurio che egli sia conservato ancora per lunghissimi anni all'affetto della sua famiglia e che abbia dai suoi figliuoli quelle soddisfazioni cui giustamente aspira (*Segni di generale consenso*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e norme per l'acceleramento dei relativi giudizi dinanzi alla Corte dei conti. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1241).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e norme per l'acceleramento dei relativi giudizi dinanzi alla Corte dei conti.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta del 17 dicembre 1954 iniziammo l'esame del provvedimento fino alla conclusione della discussione generale; l'esame degli articoli fu rinviato, a seguito della presentazione di alcuni emendamenti che il Governo desiderava esaminare attentamente.

Passiamo, quindi, all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 99 della legge 10 agosto 1950 n. 648, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro.

Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità, anche per la quota che debba far carico ad altri Enti in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.

Il Ministro delibera, su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei ministri e composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede e di un numero di membri da venti a cinquanta a seconda delle esigenze delle sue funzioni.

È in facoltà del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di vice-presidente del Comitato a non oltre quattro membri di esso, scelti fra i magistrati della Corte di cassazione e fra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di consigliere.

I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo:

magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte d'appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario, ufficiali generali o superiori medici, professori ordinari, straordinari e liberi docenti di Università — a preferenza delle Facoltà di medicina — direttori generali e funzionari di grado immediatamente inferiore.

Il Ministro per il tesoro designa non oltre un quinto dei membri, anche al di fuori delle categorie suindicate, su proposta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; designa altresì due membri su proposta della Associazione nazionale famiglie dei Caduti in guerra, due membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, un membro avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione e un membro avente la qualifica di partigiano combattente.

Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Alla direzione della segreteria del Comitato è preposto un referendario della Corte dei conti ».

NICOLETTO. La legge sulle pensioni di guerra conferisce al Ministero del tesoro l'incarico di svolgere le indagini sulla prima istanza e di portarla a compimento. Sorge in me il dubbio che, con questo articolo, noi veniamo praticamente ad estromettere il Ministero del tesoro da una funzione così importante. Perché si è ritenuto di affidare la Presidenza e la Segreteria del Comitato di liquidazione a magistrati della Corte dei conti?

Inoltre, poiché nell'articolo 1 si parla di quattro vicepresidenti, vorrei conoscere il numero delle sezioni del Comitato stesso.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anch'io sono stato molto perplesso circa l'opportunità o meno di affidare la direzione della Segreteria del Comitato ad un referendario della Corte dei conti, anziché ad un funzionario del Ministero del tesoro; tuttavia, per vari motivi, lo stesso Ministro del tesoro ha ritenuto più opportuno che essa fosse affidata ad un referendario della Corte dei conti, anche perché questi può rimanere in collegamento più diretto col Presidente stesso. Rimane, comunque, fermo che i funzionari ed impiegati della Segreteria dipendono sempre gerarchicamente dal direttore generale, e quindi, in pratica, non escono dall'orbita

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1955

della giurisdizione di chi è a capo dell'amministrazione delle pensioni di guerra.

Per quanto riguarda il Comitato di liquidazione, esso ha, attualmente, solo due vicepresidenti, e quindi non può riunirsi che su tre sezioni; con l'approvazione dell'articolo 1, che prevede altri due vicepresidenti, potranno essere costituite 5 sezioni, e quindi il Comitato potrà con maggior celerità deliberare sulle questioni ad esso sottoposte.

NICOLETTO. Mi sembra strano che non si sappia che nel Comitato di liquidazione non ci sono sezioni! Mi sembra strano che il Sottosegretario non sappia come funzionano certi servizi! La sua risposta me lo fa pensare.

Comunque, l'osservazione è scaturita dal fatto che, durante due anni, c'è stato contrasto fra il presidente e la segreteria del Comitato di liquidazione e si è reso necessario l'intervento del legislatore per dirimere quel contrasto. Perciò, la mia perplessità, condivisa dallo stesso Sottosegretario, rimane.

WALTER. Secondo me, quest'articolo va esaminato un po' a fondo. Difatti, questi componenti il Comitato in che veste vi partecipano? Nella veste di membri del Comitato, puramente e semplicemente, o in quella di magistrati o funzionari della Corte dei conti? E in quest'ultimo caso, quale è la loro funzione? Quella di dare un parere quando non si può più discutere?

PRESIDENTE. Questi magistrati vanno a formare un collegio, e quindi sono membri del Comitato. Quando la Corte dei conti decide, in sezione giurisdizionale, su ricorsi per pensioni, si tratta di una deliberazione del collegio della Corte dei conti.

CAVALLARI VINCENZO. Le questioni poste dagli onorevoli Nicoletto e Walter sono importanti e mi pare che siano degne di essere attentamente esaminate.

Io comprendo benissimo che l'affidare presidenza e segreteria a magistrati conferisca al Comitato di liquidazione un carattere di maggiore obiettività e sicurezza per gli interessati di quanto non potrebbe averne se fosse presieduto soltanto da rappresentanti del potere esecutivo; tuttavia, resta la preoccupazione che la Corte dei conti si troverà in una situazione molto difficile allorché dovrà giudicare dei ricorsi, perché dovrà giudicare su un'attività a carattere esecutivo svolta da magistrati. Mi pare che questi ultimi, per analogia, si verrebbero a trovare nella stessa situazione di non completa indipendenza, rispetto agli altri magistrati, in cui si trovano coloro che esercitano la funzione di pubblico ministero.

GHISLANDI. Anch'io condivido questa preoccupazione, perché è chiaro che la Corte dei conti dovrà emettere un giudizio sull'opera svolta da un Comitato presieduto da uno dei suoi membri. Non si potrebbe mettere alla presidenza un magistrato della Corte d'appello o del Consiglio di Stato, oppure un ufficiale superiore? Io proporrei di eliminare la rappresentanza della Corte dei conti nel Comitato di liquidazione; la Corte dei conti è un organo supremo, che giudica su tutti.

NICOLETTO. L'articolo che stiamo esaminando si differenzia da quello corrispondente della precedente legge nel numero dei vicepresidenti, che da due è stato portato a quattro, e per il fatto che la segreteria del Comitato non viene più a dipendere dal Ministero del tesoro.

L'aumento del numero dei vicepresidenti è determinato dalla maggior mole di lavoro e dalla necessità di un maggior numero di turni: a mio parere, è da vedersi se l'esigenza continuerà ad esistere, così come è da vedersi se non sia possibile aumentare il numero dei turni anche senza che siano nominati quattro vicepresidenti.

Però, la domanda che io pongo, senza fare alcuna proposta, è volta a sapere per quale motivo si debba togliere al Ministero del tesoro qualsiasi possibilità di controllo su un organismo che completa l'opera svolta dal Ministero del tesoro stesso!

GEREMIA, *Relatore*. Le osservazioni che sono state fatte possono certamente avere, sotto un aspetto teorico, qualche elemento di verità. Ma quest'elemento di verità esse possono avere solo se si suppone che il funzionario della Corte dei conti che partecipa all'attività del Comitato di liquidazione debba poi, ad un certo momento, essere anche il procuratore generale o il giudice istruttore della Corte dei conti. E io non credo che ciò potrà mai accadere.

D'altra parte, credo che il rappresentante del Governo potrà darci un chiarimento in proposito.

CHIARAMELLO. In altra occasione io ho già espresso le mie osservazioni in proposito. Manifestai il parere che ad altre categorie, come a quelle degli ex deputati e degli ex senatori, fosse estesa la possibilità di far parte del Comitato. Mi dichiarai anche contrario a che la segreteria fosse affidata ad un referendario della Corte dei conti.

Non ho altro da aggiungere alle osservazioni che feci in quella sede.

GEREMIA, *Relatore*. Personalmente, mi oppongo a che ex deputati o ex senatori possano far parte del Comitato.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo ripetere che, per quanto riguarda il Comitato, questa legge non porta che una modifica: l'aumento a quattro del numero dei suoi vicepresidenti, perchè esso possa funzionare su cinque anzichè su tre turni. Magistrati della Corte dei conti e del Consiglio di Stato lo componevano prima e ancora lo comporranno.

Per quanto riguarda l'innovazione della Segreteria, debbo ripetere che io, personalmente, ero dell'avviso che la sua direzione dovesse rimanere affidata ad un funzionario del Ministero del tesoro; il Ministro Gava, però, ritiene che sia molto più opportuno che tale incarico sia affidato ad un referendario della Corte dei conti. È fuor di ogni dubbio che il referendario distaccato al Comitato non potrà contemporaneamente assolvere alla funzione di giudice alla Corte dei conti. È altresì fuori di ogni dubbio che la Segreteria retta da un magistrato della Corte dei conti assicura maggiore indipendenza del Comitato rispetto ai servizi delle pensioni di guerra. Si è osservato che, però, non vi è indipendenza rispetto alla Corte dei conti, ma neanche questa osservazione è esatta, perché sia il presidente che il direttore della segreteria sono distaccati presso il Comitato e non svolgeranno altre funzioni presso la Corte dei conti.

Del resto, lo stesso presidente della Corte dei conti ha ritenuto che questa soluzione sia la più idonea per risolvere il problema del Comitato.

Infine, debbo far presente che i vicepresidenti del Comitato, che sono coloro che presiedono i turni, sono ex presidenti di sezione della Corte dei conti, a riposo per raggiunti limiti di età.

NICOLETTO. Attraverso quali funzionari il Ministero del tesoro è collegato con il Comitato di liquidazione?

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. I contatti sono stabiliti fra il direttore generale delle pensioni di guerra e il presidente del Comitato.

PRESIDENTE. Il Comitato è un organo consultivo, autonomo, indipendente. Sarebbe assurdo parlare di dipendenza burocratica. La direzione della segreteria da parte di un magistrato conferisce senza dubbio maggiore indipendenza all'organo, e quindi l'innovazione non dovrebbe essere una cosa mal fatta.

Per quanto riguarda il conferimento dell'incarico di presidente dei turni, l'articolo stabilisce che possono essere chiamati all'incarico sia magistrati della Corte dei conti, sia consiglieri della Corte di cassazione che del Consiglio di Stato. L'osservazione evidentemente riguarda i magistrati chiamati all'ufficio di presidenza; tuttavia, nell'ordinamento giuridico non è per nulla strano che, in sede esecutiva, sia stato emesso un parere da un organo autonomo, indipendente e collegiale, presieduto da un magistrato che fa parte di un altro collegio che poi, in altra sede, con altra funzione (per esempio, giurisdizionale) sia chiamato a rivedere questo giudizio. Nella procedura ordinaria, ciò avviene anche nei giudizi di revocazione, quando il collegio è chiamato a rivedere la sentenza di un componente il collegio stesso: e non per questo viene stabilita l'astensione di questo magistrato nel collegio che deve giudicare.

Quindi, anche dal punto di vista giuridico, questo articolo è giustificato.

Comunque, poiché sull'articolo 1 non vi sono proposte formali di modificazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne dò lettura:

«Contro il provvedimento definitivo del Ministro per il tesoro in materia di pensioni di guerra è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, da proporsi entro il termine perentorio di novanta giorni decorrente dalla data di notifica del provvedimento o, nei casi in cui questa venga omessa, dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dal registro di cui al terzo comma dell'articolo 113 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

La riscossione delle indennità una volta tanto non implica decadenza dal diritto di proporre il ricorso, né rinuncia al ricorso proposto.

Il ricorso, con la indicazione dei motivi, deve, a pena di nullità, essere sottoscritto dal ricorrente o provvisto di segno di croce, la cui apposizione da parte del ricorrente stesso sia certificata mediante visto dell'Autorità comunale o di un notaio o del dirigente locale di una delle Associazioni nazionali, legalmente riconosciute, tra combattenti, minorati e reduci di guerra e famiglie di Caduti per cause belliche.

Il ricorso dell'infermo di mente, al quale non sia ancora stato nominato neppure in via provvisoria il legale rappresentante ed il cui impedimento a sottoscrivere sia com-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1955

provato da dichiarazione dell'ufficiale sanitario o del direttore dell'ospedale psichiatrico, e il ricorso del cieco e di chi è privo dell'uso delle due mani sono validamente sottoscritti anche dal coniuge, da un figlio maggiorenne o da uno dei genitori, ovvero, in caso di mancanza, di assenza o di impedimento dei predetti, da chi abbia in custodia l'interessato o sia incaricato della sua assistenza.

Il ricorso può essere sottoscritto da un avvocato ammesso al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, all'uopo munito di mandato speciale a norma dell'articolo 83 del Codice di procedura civile.

Tutti gli atti relativi alla proposizione del ricorso ed allo svolgimento del giudizio sono esenti dall'imposta di bollo».

L'onorevole Nicoletto ha presentato il seguente comma aggiuntivo, da inserirsi fra il terzo e il quarto comma:

« Nel caso di ricorsi non firmati come stabilito sopra, la Corte chiede al ricorrente, in qualsiasi momento, copia di ricorso debitamente firmato ».

L'onorevole Nicoletto ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

NICOLETTO. L'emendamento, per la sua semplicità, non ha bisogno di essere illustrato. Esso, comunque, trova il suo precedente nell'articolo 74 della legge 12 agosto 1923, n. 1491, la prima legge sulle pensioni di guerra, che autorizzava, appunto, il rinvio al nuovo esame del Ministero delle finanze di quei ricorsi già dichiarati irricevibili o perché presentati ad autorità incompetente o per difetto di sottoscrizione.

Anche l'emendamento all'articolo 3, proposto dall'onorevole Walter, si ispira al medesimo articolo da me citato.

GEREMIA, *Relatore*. Personalmente, non ritengo di poter accogliere questo emendamento, oltre tutto perché l'articolo 2 di questa legge si ispira chiaramente ad una norma di natura processuale del nostro codice di procedura.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'approvazione di quest'emendamento potrebbe provocare notevoli difficoltà, e pertanto prego l'onorevole presentatore di ritirarlo. Esso verrebbe a mutare una situazione di fatto, perché l'articolo 2 del disegno di legge non porta alcuna innovazione alla vigente legislazione.

Del resto, basti pensare che la Corte potrebbe trovarsi anche di fronte all'impossibilità pratica di individuare colui che ha pre-

sentato il ricorso; comunque, sarebbe un notevole appesantimento del lavoro degli uffici.

NICOLETTO. Insisto, perché non mi convinco delle ragioni per le quali una simile disposizione, contenuta nella legge fondamentale delle pensioni di guerra, non debba essere inserita in questa legge.

TURNATURI. Vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario come si risolverebbe il caso di colui che presentasse il ricorso, a nome di un congiunto, senza ottemperare alle disposizioni dell'articolo 2. Io so, per esempio, di una moglie che ha firmato per il marito analfabeta. Questa legge dà al congiunto la possibilità di riparare in un caso simile? E, comunque, il Governo ritiene di poter accettare l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Ghislandi, per una proroga al termine dei ricorsi?

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No.

TURNATURI. Non si potrebbe studiare una sanatoria per i ricorsi presentati erroneamente? Ci sono dei casi veramente pietosi!

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non può accettare l'emendamento Ghislandi, al quale ha alluso l'onorevole Turnaturi. Questo disegno di legge è stato presentato per accelerare la procedura presso la Corte dei conti; e se anche esso è insufficiente — perché io ritengo che bisognerebbe aumentare il numero dei consiglieri e del personale di segreteria — tuttavia qualche piccolo beneficio il presidente della Corte dei conti si propone di ottenerne. Approvando l'emendamento proposto dall'onorevole Ghislandi, è chiaro che verrebbero fuori migliaia e migliaia di ricorsi ancora, il più delle volte infondati, se non addirittura nella totalità dei casi, anche perché la presentazione del ricorso, dovendo avvenire su carta libera, non implica la benché minima spesa.

Per quanto riguarda il caso particolare al quale si è richiamato l'onorevole Turnaturi, io debbo ripetere ancora una volta che quest'articolo non modifica nulla, ed io sono dello stesso parere della Corte dei conti che non si possa andare oltre i casi già previsti dall'articolo medesimo.

PRESIDENTE. Mi permetto di chiarire che, nella prassi, si cerca di ovviare all'inconveniente ritenendo valido il ricorso quando è certa la provenienza del ricorso, vale a dire dalla persona che ha avuto interesse a ricorrere. A parte, poi, la regolarizzazione che si fa dagli uffici amministrativi. Non credo, quindi, che ci sia la necessità assoluta di introdurre un emendamento del genere.

Comunque, se l'onorevole Nicoletto insiste, porrò ai voti l'emendamento.

NICOLETTO. Se quanto affermato dall'onorevole Presidente corrisponde al criterio seguito, non ho difficoltà a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Basta un'ordinanza del presidente della Corte dei conti.

NICOLETTO. Si potrebbe, allora, presentare un ordine del giorno...

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Va bene.

PRESIDENTE. Mi pare che non sia opportuno un ordine del giorno rivolto alla Corte dei conti. Ciò che si è detto rimane agli atti parlamentari.

Poiché è stato ritirato l'emendamento, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Il ricorso deve essere depositato, entro il termine perentorio anzidetto, nella segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante piego raccomandato. Della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente o, qualora esso sia illegibile, la ricevuta della raccomandata.

Il ricorso indirizzato alla Corte dei conti ed a questa con ogni altro mezzo spedito o pervenuto si considera depositato nel giorno del suo arrivo nella segreteria della Corte medesima.

Il ricorso è corredato della copia del decreto impugnato e del referto di notifica, ovvero dell'estratto del registro di cui al primo comma dell'articolo precedente ».

L'onorevole Walter ha presentato il seguente comma aggiuntivo da inserire fra il secondo e il terzo comma:

« Il ricorso spedito per errore al Ministero del tesoro — Direzione generale pensioni di guerra o ai suoi servizi — deve essere considerato valido, purché sia stato proposto nel termine di legge ».

WALTER. Mi sembra che l'emendamento sia molto chiaro. Desidero informare che almeno il 10-13 per cento dei ricorsi non vengono accettati dalla Corte dei conti perché sono stati erroneamente indirizzati al Sottosegretariato per le pensioni di guerra. C'è della gente che non sa che cosa sia la Corte dei conti e naturalmente pensa che il ricorso debba essere spedito alla direzione delle pensioni di guerra.

GHISLANDI. In quest'errore incorrono persino dei segretari comunali.

GEREMIA, *Relatore*. Generalmente, chi non sa cosa deve fare, si rivolge al segretario comunale o a qualche persona compiacente che gli da le opportune spiegazioni. Posso anche ammettere che qualcuno, pur ignorando la procedura, si ostini a voler fare di propria testa; ma credo che i casi siano tanto trascurabili che non valga la pena di preoccuparsene.

PRESIDENTE. All'onorevole Walter risulta che i ricorsi indirizzati alla direzione generale delle pensioni di guerra sono dichiarati inammissibili?

WALTER. Sì.

PRESIDENTE. Nell'ordinamento giuridico, il ricorso, l'atto giudiziario presentato ad un giudice incompetente è valido, perché quest'ultimo lo trasmette al giudice competente, interrompendo la decadenza.

La differenza, nel caso in esame, consiste nel fatto che qui si tratta di invio di ricorso ad un organo amministrativo.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho voluto consultare in proposito il presidente della Corte dei conti, anche perché, come è noto, questo disegno di legge, tranne il primo e l'ultimo articolo, è stato compilato proprio dal presidente della Corte dei conti.

L'accettazione di un comma aggiuntivo di questo genere creerebbe anche notevoli difficoltà, perché nessun obbligo vien fatto al Ministero del tesoro di inoltrare il ricorso alla Corte dei conti, né è fissato un termine entro il quale la direzione generale del tesoro dovrebbe trasmettere il ricorso medesimo. È chiaro, quindi, che il ricorso potrebbe rimanere anche un anno negli uffici delle pensioni di guerra prima di essere trasmesso alla Corte dei conti.

E poi, se partiamo dal concetto che ognuno è tenuto a conoscere l'autorità alla quale si deve rivolgere, credo che non possiamo concludere in maniera diversa. Coloro i quali affermano che molti cittadini non sanno che il ricorso va diretto alla Corte dei conti sono in errore; esistono molte associazioni e molti enti che si prodigano per la presentazione di simili ricorsi, a cominciare dalle associazioni combattentistiche e dei mutilati. Non escludo che vi possa essere qualche caso sporadico, ma si tratta proprio di rarissime eccezioni.

Se alla direzione generale delle pensioni di guerra arriva un ricorso che avrebbe dovuto essere indirizzato alla Corte dei conti, detto ricorso non viene certo archiviato: la

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1955

direzione delle pensioni di guerra provvede a restituire il ricorso, invitando l'interessato a presentarlo alla Corte dei conti.

VICENTINI. Ritengo utile l'emendamento presentato dal collega Walter, perché proprio in questi giorni il Consiglio di Stato ha accolto un ricorso intempestivo, per altra materia, che riguardava l'apertura di una farmacia. Il ricorso era stato presentato entro i termini prescritti, ma era stato indirizzato al Ministero dell'interno anziché al Consiglio di Stato. È evidente che avrebbe dovuto esserci l'intempestività del nuovo ricorso al Consiglio di Stato, ma quest'ultimo lo ha rimesso nei termini.

Ora, è da considerare che in materia di pensioni di guerra, questi casi sono frequenti; si dovrebbe almeno trovare il modo di interrompere la decadenza dei termini per chi abbia indirizzato il ricorso alla direzione generale delle pensioni di guerra anziché alla Corte dei conti.

ALICATA. Nel dichiararmi favorevole all'emendamento, desidero fare alcune osservazioni.

Secondo me, non è esatto quanto ha affermato l'onorevole Sottosegretario, secondo cui bisogna presumere che ogni cittadino sappia a chi deve rivolgersi in ogni caso: se ciò fosse vero, il principio, testé ricordato dal nostro Presidente, che un ricorso presentato ad un giudice non competente è da quest'ultimo trasmesso al giudice competente, non avrebbe ragion d'essere.

Nemmeno è esatta l'affermazione, fatta da taluni colleghi, che il cittadino può agevolmente rivolgersi ad una infinità di organizzazioni in caso di necessità. Ciò fa presumere una società italiana tanto bene organizzata ed articolata, che certamente non corrisponde alla realtà delle cose. E noi sappiamo benissimo che esistono vastissime zone del nostro paese in cui la disorganizzazione della vita sociale è tale che talvolta neppure i segretari comunali e tanto meno i vari funzionari delle «Acli» o della Camera del lavoro sanno cosa fare.

Infine, sappiamo tutti quale sorte abbiano seguito i ricorsi di cui parliamo.

Per tutte queste considerazioni, mi sembra che l'emendamento meriti di essere accolto.

CAIATI. Concordo con le dichiarazioni dell'onorevole Vicentini.

A proposito della decadenza di termini per la presentazione delle domande, si è seguito lo stesso criterio anche quando domande dirette alle pensioni di guerra sono andate a finire altrove: era sufficiente presentare una ricevuta dell'ufficio postale attestante che la

domanda era stata inviata nel termine prescritto dalle disposizioni vigenti; la direzione delle pensioni di guerra ha finito per accettare tale criterio. Ma ora anche per i ricorsi si segue questa prassi. La Corte dei conti non ha ammesso una perenzione di termini; se lo si vuol dire esplicitamente, lo si può fare, per evitare ogni dubbio. Se mai, possiamo stabilirlo per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei far osservare all'onorevole Alicata che l'articolo 3 riporta un principio di carattere generale, e cioè che il ricorso va proposto dinanzi all'autorità competente. Dovremmo, ora, stabilire un'eccezione ad un principio di carattere generale?

La preoccupazione della Corte dei conti e della direzione generale delle pensioni di guerra è che dei ricorsi arrivino dopo molti e molti mesi.

Infine, desidero aggiungere che, nell'avvertimento che il cittadino riceve, è detto chiaramente che il ricorso deve essere presentato alla Corte dei conti.

PRESIDENTE. L'onorevole Walter insiste nell'emendamento?

WALTER. Sì.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Walter, di cui ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, nel seguente testo modificato:

« Il ricorso deve essere depositato, entro il termine perentorio anzidetto, nella segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante piego raccomandato. Della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente o, qualora esso sia illegibile, la ricevuta della raccomandata.

Il ricorso indirizzato alla Corte dei conti ed a questa con ogni altro mezzo spedito o pervenuto si considera depositato nel giorno del suo arrivo nella segreteria della Corte medesima.

Il ricorso spedito per errore al Ministero del tesoro — Direzione Generale Pensioni di Guerra o ai suoi servizi — deve essere considerato valido, purché sia stato proposto nel termine di legge.

Il ricorso è corredato della copia del decreto impugnato e del referto di notifica, ovvero dell'estratto del registro di cui al primo comma dell'articolo precedente».

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1955

Passiamo agli altri articoli da 4 a 12 che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione

ART. 4.

Il presidente della Corte comunica il ricorso al procuratore generale rappresentante il Pubblico Ministero, che dispone per il ritiro del fascicolo amministrativo. Nel caso che la consegna non possa essere eseguita immediatamente, l'Amministrazione è tenuta ad effettuare la trasmissione non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Il Pubblico Ministero, nell'espletamento dell'istruttoria, può chiedere in comunicazione atti e documenti a qualunque Autorità amministrativa o giudiziaria e può, inoltre, disporre accertamenti diretti.

Nell'adempimento delle richieste del Pubblico Ministero le Amministrazioni civili e militari sono tenute ad osservare il termine di cui al primo comma.

Il Pubblico Ministero, per gli accertamenti di carattere tecnico, può valersi di un componente del Collegio medico legale, da delegarsi di anno in anno dal Presidente del Collegio stesso, e, quando occorra, di altri esperti da designarsi dalle competenti Amministrazioni dello Stato fra i propri funzionari particolarmente versati nella materia d'indagine. Può valersi, inoltre, delle Associazioni indicate nel terzo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

ART. 5.

Completata l'istruttoria il Pubblico Ministero, salvi i casi previsti dagli articoli 10, 12 e 13, formula le proprie conclusioni scritte disponendone la notificazione alla parte interessata e, successivamente, il deposito nella segreteria della Corte con gli atti del giudizio e con la prova della notificazione eseguita.

All'infuori dei casi previsti dal seguente comma, nell'atto che contiene le conclusioni è fatto avvertimento agli interessati, con apposita nota, della decadenza comminata dal successivo articolo 13 nel caso di decorso del termine di un anno ivi stabilito.

Nel formulare le conclusioni per l'accoglimento parziale del ricorso e quelle relative a ricorsi di residenti all'estero il Pubblico Ministero chiede contestualmente la fissazione dell'udienza.

(È approvato)

ART. 6.

La cognizione dei ricorsi in materia di pensioni di guerra spetta a sezioni speciali della Corte dei conti, composte ciascuna di un presidente di sezione, di un presidente di sezione aggiunto nonché di un adeguato numero di consiglieri e di referendari destinati con ordinanza del presidente della Corte.

I ricorsi sono assegnati a ciascuna sezione dal presidente della Corte.

Il presidente della sezione fissa la data dell'udienza ed il termine entro il quale possono essere presentati eventuali nuovi documenti e memorie difensive, con decreto che la segreteria comunica alla parte mediante raccomandata con avviso di ricevimento, informandone contemporaneamente il Pubblico Ministero.

Nei casi di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 il decreto è apposto in calce alla richiesta del Pubblico Ministero, il quale provvede a notificarlo insieme con le proprie conclusioni.

Il decreto sopraddetto deve, in ogni caso, essere portato a conoscenza del ricorrente almeno trenta giorni prima dell'udienza stabilita, salvo il caso di residenti all'estero, per i quali il termine non può essere inferiore a centoventi giorni.

(È approvato).

ART. 7.

Le notificazioni e le comunicazioni devono essere effettuate alla parte nel domicilio, residenza o dimora indicati, quando non risulti elezione di domicilio, e possono eseguirsi anche direttamente dal Pubblico Ministero e dalla segreteria mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento, a norma delle disposizioni vigenti per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, o a mezzo del messo comunale o di altro agente dell'Amministrazione.

L'avviso di ricevimento deve essere allegato all'originale dell'atto cui si riferisce.

Per i cittadini residenti all'estero le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate a cura delle Autorità consolari.

(È approvato).

ART. 8.

La parte può comparire all'udienza personalmente o a mezzo di avvocato ammesso al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, munito di mandato speciale.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1955

All'udienza interviene il Pubblico Ministero.

Dopo la relazione del componente del collegio all'uopo nominato dal presidente della sezione, sono sentiti il ricorrente o l'avvocato che lo assiste, ed il Pubblico Ministero.

(È approvato).

ART. 9.

Il Collegio decide con cinque votanti, dei quali non più di due referendari, e con le forme stabilite dal regolamento di procedura vigente per i giudizi innanzi alla Corte dei conti.

(È approvato).

ART. 10.

Nei casi in cui il Pubblico Ministero ravvisi motivi di preclusione dell'esame di merito, formula le sue eccezioni in calce al ricorso e chiede che la Corte si pronunci in Camera di consiglio.

Della richiesta è data comunicazione alla parte a norma dell'articolo 6, con la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di ricevimento, per la presentazione delle deduzioni e dei documenti che il ricorrente ritenga valevoli per la sua difesa.

La richiesta è trasmessa alla segreteria con la prova della effettuata comunicazione e con gli atti del giudizio.

Il presidente della sezione, alla quale il ricorso è assegnato a norma del secondo comma dell'articolo 6, nomina il relatore e fissa la data della Camera di consiglio per la trattazione. La sezione pronuncia con ordinanza motivata che contiene la indicazione dei componenti del Collegio e che è sottoscritta dal presidente e dal segretario.

Ove la sezione disattenda le eccezioni pregiudiziali dedotte, ordina che il giudizio prosegua con le forme ordinarie ed in tal caso la decisione è adottata da un Collegio diverso previa notificazione delle conclusioni scritte dal Pubblico Ministero.

(È approvato)

ART. 11.

Il Collegio provvede con ordinanza quando ravvisa la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti istruttori o ad integrazione del giudizio, da effettuarsi a cura del ricorrente o del Pubblico Ministero, il quale, espletati gli incombeni, richiede la fissazione di nuova udienza.

Il Collegio provvede, altresì, con ordinanza quando ritenga necessaria l'audizione diretta di esperti già designati o da designarsi dalle competenti Amministrazioni dello Stato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 4.

In quest'ultimo caso, la stessa ordinanza fissa l'udienza pubblica per l'espletamento dell'incombente e per la prosecuzione del giudizio.

A cura della segreteria le ordinanze sono comunicate immediatamente al Pubblico Ministero, al ricorrente e, ove occorra, all'Amministrazione dalla quale l'esperto dipende o deve essere designato. Tale comunicazione vale citazione a comparire all'udienza fissata ed autorizza l'esperto al preventivo esame degli atti del giudizio.

Nella pubblica udienza gli esperti sono sentiti previo giuramento.

(È approvato).

ART. 12.

Nei casi in cui il Pubblico Ministero, completata l'istruttoria, ritenga di chiedere l'accoglimento integrale del ricorso, fa domanda affinché il ricorso stesso sia deciso in Camera di consiglio, nella quale conclude oralmente.

In tal caso il presidente dispone a norma del quarto comma dell'articolo 10.

Ove il Collegio non ritenga di accogliere la richiesta nella sua integrità, si applica l'ultimo comma dello stesso articolo.

(È approvato)

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

«Salvi i casi previsti nel terzo comma dell'articolo 5, i ricorsi si hanno per abbandonati quando la parte interessata non abbia presentato domanda per la fissazione dell'udienza o compiuto alcun altro atto di procedura nel termine perentorio di un anno dalla notifica delle conclusioni del Pubblico Ministero o dalla comunicazione dell'ordinanza che dispone incombeni a carico di essa.

L'abbandono è dichiarato con ordinanza collegiale, a norma dell'articolo 10, su richiesta del Pubblico Ministero da comunicarsi previamente alla parte mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo del messo comunale o di altro agente dell'Amministrazione. Nella comunicazione è fissato il termine di trenta giorni entro il quale l'interessato può presentare le deduzioni e i documenti che ritenga valevoli per la propria difesa.

Ove il Collegio non ritenga di accogliere la richiesta del Pubblico Ministero si applica l'ultimo comma dell'articolo 10».

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1955

L'onorevole Pieraccini ha proposto la soppressione di questo articolo. L'onorevole Pieraccini insiste?

PIERACCINI. Insisto nella mia proposta, ed i motivi li ho già illustrati in sede di discussione generale.

GEREMIA, *Relatore*. Ma l'istituto dell'abbandono è stato istituito dalla legge del 1887!

PRESIDENTE. Effettivamente è stabilito anche dal codice di procedura civile, come da tutte le leggi procedurali; esso è regolato in modo speciale da quest'articolo 13.

CAVALLARI VINCENZO. L'istituto dell'abbandono esiste nel nostro ordinamento ordinario perché si ritiene, nel silenzio della parte interessata, che essa abbia rinunciato al ricorso. Nel nostro caso, invece, bisogna aver considerazione della situazione obiettiva di fatto, illustrata dal collega Alicata e da altri, quando si è accennato alla situazione sociale in cui si trovano molti dei ricorrenti. Io son sicuro che nella maggior parte dei casi l'abbandono non vuol significare rinuncia alla azione; esso vuol dire, in pratica, che l'interessato non sa che deve chiedere la fissazione dell'udienza.

PRESIDENTE. L'opposizione all'articolo 13 vuol dire, in sostanza, che si ha timore che l'istituto dell'abbandono danneggi l'interessato? Che cosa può dire, in proposito, il relatore?

GEREMIA, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho l'impressione che questo emendamento abbia all'origine un equivoco. Evidentemente l'onorevole Pieraccini ha ritenuto che questo articolo 13 contenga molte novità, mentre in effetti non è così. Altrimenti debbo pensare che l'onorevole Pieraccini non intenda varare una legge la quale acceleri, sia pure di poco, la procedura presso la Corte dei conti, bensì una legge che la ritardi ancora.

L'istituto dell'abbandono è stato accolto per la prima volta nell'ordinamento della Corte dei conti nel 1887; e d'altronde, come tutti sanno, esso non è un istituto valido solo per la Corte dei conti. Successivamente, il testo unico del 1934 ha precisato i termini dell'abbandono nel suo articolo 75. Successivamente ancora, l'articolo 7 del regio decreto 6 febbraio 1942, n. 50, allo scopo di regolare l'istituto nell'ambito del particolare procedimento contenzioso relativo alle pensioni di guerra, ha disposto:

« L'eccezione di abbandono, di cui all'articolo 75 del testo unico, viene proposta dal

Procuratore generale alle sezioni competente, per le decisioni in camera di consiglio, previa comunicazione al ricorrente, cui è fissato un termine di 30 giorni dalla data della comunicazione stessa per la presentazione di quegli atti che, ecc.

« Nel caso che il Procuratore generale o la sezione in camera di consiglio riconoscano che gli atti non comprovano in modo certo l'effettivo decorso del termine previsto dall'articolo stesso, sull'eccezione si pronuncia la sezione con l'ordinaria procedura ».

L'articolo 13 della legge in esame, quindi, non fa che ripetere, in forma diversa, un principio generale riconosciuto non solo per la Corte dei conti, ma anche per altri organi del genere; in più, stabilisce delle cautele, di fronte alle quali proprio non riesco a riscontrare l'opportunità della soppressione.

Prego, pertanto, l'onorevole Pieraccini di voler ritirare il suo emendamento.

PIERACCINI. Se l'articolo 13 non innova assolutamente nulla, credo che esso possa essere tranquillamente soppresso: se, invece, innova qualcosa, è evidente che innova in senso restrittivo: e in questo caso non vedo la necessità della sua esistenza.

PRESIDENTE. L'articolo 13 regola questo istituto in modo più esatto, anche per quanto riguarda la cognizione del provvedimento che si va ad ammettere per parte dell'interessato.

PIERACCINI. Ma con la precedente legislazione non si comunicava all'interessato

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, perché era già fissato il termine di trenta giorni. Qui, invece, è precisato ancora meglio

PIERACCINI. Va bene, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'articolo 13 nel testo di cui ho dato poc'anzi lettura.

(È approvato).

Passiamo agli altri articoli da 14 a 20 che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione

ART. 14.

Il giudizio è interrotto per la morte o per la perdita della capacità di stare in giudizio della parte o del suo rappresentante legale.

In tali casi, indipendentemente dalla notifica delle conclusioni del Pubblico Ministero, il giudizio si ha per abbandonato, qualora non siasi provveduto alla riassunzione di esso da parte degli aventi diritto o del nuovo

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1955

rappresentante legale, entro il termine perentorio di un anno, rispettivamente dalla data della morte ovvero da quella della nomina del rappresentante medesimo.

L'abbandono è dichiarato su richiesta del Pubblico Ministero con ordinanza resa in Camera di consiglio.

L'atto di riassunzione deve essere corredato dei documenti idonei a comprovare la legittimazione ad agire.

(È approvato)

ART. 15.

Il presidente della Corte può delegare i poteri ad esso spettanti a norma delle presenti disposizioni ad un presidente di sezione designato con suo decreto.

(È approvato).

ART. 16.

A cura del Pubblico Ministero le decisioni e le ordinanze che definiscono il giudizio sono notificate al ricorrente a termini dell'articolo 7 e comunicate all'Amministrazione.

(È approvato).

ART. 17.

Le decisioni e le ordinanze che definiscono il giudizio possono essere impugnate soltanto per revocazione ai sensi dell'articolo 68, lettera a), c) e d) del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

(È approvato).

ART. 18.

Per quanto non è diversamente disposto dalle presenti norme, si osservano il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, il regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e, in quanto applicabile, il Codice di procedura civile.

(È approvato).

ART. 19.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto 6 febbraio 1942, n. 50, negli articoli 114 e 116 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 1 della presente legge sarà provveduto alla rinnovazione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra secondo le norme previste dall'articolo stesso.

(È approvato)

ART. 20.

L'indennità mensile spettante al presidente ed ai vicepresidenti del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra è stabilita, rispettivamente, in lire 40.000 ed in lire 30.000.

In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del Comitato è dovuta una indennità integrativa di lire 300 per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'assistenza alle adunanze, al segretario del Comitato è dovuta, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennità integrativa di lire 20 per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese ai membri ed al segretario del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Al maggiore onere dipendente dall'applicazione dei precedenti commi, nell'importo previsto di lire 6.500.000 annue, si farà fronte, relativamente all'esercizio 1954-55, con riduzioni di lire 500.000 e lire 6 milioni rispettivamente agli stanziamenti dei capitoli nn. 71 e 515 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e relativamente all'esercizio 1955-56 a carico del capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero, corrispondente a quello n. 516 dell'esercizio 1954-55.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Prima di passare all'articolo 21, dobbiamo esaminare l'articolo aggiuntivo 20-bis, proposto dall'onorevole Ghislandi.

Ne do lettura:

« In via transitoria, è prorogato a tutto il 31 luglio 1955 il termine di ricorso alla Corte dei conti contro le decisioni del Ministero del tesoro notificate agli interessati negli ultimi tre anni e contro le quali non sia stato interposto ricorso ».

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1955

Constato che l'onorevole Ghislandi non è presente.

NICOLETTO. Lo faccio mio.

GEREMIA, *Relatore*. Io non trovo una giustificazione a questa proroga dei termini: accordandola, significherebbe rivedere tutti quei ricorsi che, per diversi motivi di forma, sono stati respinti.

PRESIDENTE. Ma l'articolo proposto parla di riapertura di termine solo per la presentazione di ricorso alla Corte dei conti contro decisioni notificate negli ultimi tre anni e avverso le quali non sia stato già presentato ricorso.

GEREMIA, *Relatore*. Chiedo, allora, che mi sia bene spiegato il significato di questo articolo.

NICOLETTO. La ragione di questo articolo aggiuntivo e la sua limitazione agli ultimi tre anni sono determinate dal fatto che in questi ultimi tre anni il numero dei decreti negativi è aumentato per ragioni naturali. Ora, di fronte alle migliaia e migliaia di decreti negativi che sono stati emessi in questi ultimi anni, si trovano anche diverse migliaia di cittadini, i quali, per varie ragioni, non esclusa l'ignoranza, non hanno presentato ricorso. Spessissimo si è verificato che il cittadino, quando ha ricevuto il decreto negativo, non ha pensato di inoltrare subito il ricorso, per interrompere la decadenza, ma si è preoccupato di ricercare i documenti necessari presso gli ospedali e gli enti militari, e così il termine prescritto è trascorso inutilmente.

Per questa ragione è stato proposto l'articolo aggiuntivo.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A mio modo di vedere, un simile articolo rappresenterebbe un qualcosa di veramente nuovo nella storia del diritto italiano. Aggiungerei che l'emendamento non mi sembra serio. Io posso comprendere i motivi di taluni emendamenti, che possono avere una ragione umana, come quello presentato dall'onorevole Walter all'articolo 3, ma un emendamento come quello che stiamo esaminando non avrebbe altro effetto che quello di complicare le cose presso la Corte dei conti. Si è sempre detto da tutte le parti che presso la Corte dei conti giacciono troppi ricorsi, e ora vogliamo riaprire i termini perché altri ricorsi siano presentati.

Noi dobbiamo tenere presente che i nuovi ricorsi sarebbero, per la quasi totalità, destituiti di ogni fondamento. Noi non dobbiamo dimenticare che vi sono anche molti avvocati o mestieranti i quali, nella speranza di guadagnare le dieci o le ventimila lire, sono disposti

a presentare ricorsi infondati, purché l'interessato paghi qualcosa!

Quest'emendamento io non lo giudico serio, per cui ritengo che non sia nemmeno da prendere in considerazione.

ANGIOY. Questa Commissione, nell'ultimo scorcio del 1953, si era pronunciata favorevolmente al disegno di legge dell'onorevole Viola, sulla riapertura dei termini, ma il provvedimento stesso venne poi bocciato dal Senato. Poiché l'articolo aggiuntivo che ora stiamo esaminando prende l'avvio da quella proposta, desidero ricordare la duplice necessità della nostra approvazione.

Essa si basa, anzitutto, sulle esplicite promesse fatte in proposito nel corso della campagna elettorale; in secondo luogo, la Commissione, data la particolare qualità degli aventi diritto, aveva riconosciuto che a costoro poteva essere facilmente sfuggita la norma procedurale da seguire perché potessero rivendicare un simile diritto.

Moltissimi, nel vedersi consegnato dal messo comunale il decreto negativo di concessione, non hanno prestato attenzione alla clausola dei 90 giorni per la presentazione del ricorso; molti ancora sono coloro che sono incorsi in altri errori, quali la mancanza della sottoscrizione del ricorso, o altri errori di forma.

Perciò, io penso che non si possa, a cuor leggero, negare per principio un criterio di sanatoria. Che poi questo criterio di sanatoria possa essere espresso in un modo piuttosto che in un altro, per me non ha importanza.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei pregare l'onorevole Angioy di ben distinguere tra riapertura di termine per la presentazione delle domande di concessione e riapertura di termine per la presentazione di ricorsi alla Corte dei conti.

La proposta di legge Viola per la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di pensione di guerra non è stata approvata dal Senato. Probabilmente, se essa avesse posto dei limiti e delle condizioni e non avesse, invece, avuto il carattere generalissimo che aveva, sarebbe stata approvata dal Senato. E io penso che una nuova proposta, nei termini da me precisati, potrebbe forse anche essere approvata.

Ma, nel nostro caso, ci troviamo in un campo molto diverso. Qui si tratta di una riapertura straordinaria dei termini per la presentazione di ricorsi di fronte ad un organo giurisdizionale, e questo principio non può assolutamente essere accettato.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1955

Debbo, infine, precisare che, se quest'articolo aggiuntivo fosse approvato, io dovrei chiedere, a nome del Governo, la rimessione in Aula del disegno di legge.

TURNATURI. Il proponente accetterebbe di modificare il periodo di 3 anni in 2 anni?

NICOLETTO. Senz'altro!

TURNATURI. Bisogna considerare che vi sono delle ragioni umane che non possono essere da noi ignorate, e soprattutto bisogna pensare che esiste un vasto numero di persone che, per ignoranza, non hanno potuto presentare il ricorso: e di quest'ultimo motivo me ne son potuto rendere personalmente conto, quale deputato di una provincia dell'Italia meridionale: difatti, molta gente è venuta da me, nella speranza di poter ottenere una sanatoria.

Quindi, con il temperamento che è stato accolto, io aderirei alla proposta Ghislandi.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prego l'onorevole Turnaturi di voler accettare il punto di vista del Governo, che è stato ben meditato; e non solo dal Governo ma anche e soprattutto dalla Corte dei conti, che con tanta cura ha preparato il provvedimento, dal quale si attende un acceleramento nel disbrigo dei lavori.

Anche con l'ultima modifica che è stata accolta dall'onorevole Nicoletto, si otterrebbe, invece, un ritardo nei lavori.

Ripeto ancora che, in caso di accoglimento dell'emendamento, dovrei chiedere la rimessione in Aula del provvedimento.

NICOLETTO. Il fatto che la Corte dei conti abbia preparato il provvedimento non può certo costituire un motivo di preoccupazione per noi che siamo i legislatori.

TURNATURI. La preoccupazione dell'acceleramento dei lavori, a cui l'onorevole Sottosegretario si è riferito, ha un fondamento molto relativo. Difatti, altro è la situazione dei ricorsi già presentati — e questa legge provvede allo snellimento della procedura per la liquidazione — e altro è la situazione di quei poveretti che, per ignoranza non hanno

potuto presentare il ricorso, e naturalmente si avvantaggerebbero da questa disposizione transitoria.

Anche per altre questioni — per esempio, per i danni di guerra — il Parlamento aveva accettato il principio di una riapertura dei termini, proprio in considerazione di una situazione obiettiva nel nostro paese e delle condizioni di miseria di tanta gente.

Per questa ragione, mi permetto di insistere.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non vedo per quale motivo dovrebbe valere un termine di due anni per coloro i quali siano incorsi in quest'errore e non dovrebbe valere, analogamente, lo stesso termine di due anni per coloro i quali vi incorressero in futuro.

Ma noi vogliamo proprio ottenere il risultato contrario di quello che ci siamo proposto?

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Nicoletto insiste, pur avendo accettato la modifica di 3 anni in 2 anni, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo già proposto dall'onorevole Ghislandi e fatto proprio dall'onorevole Nicoletto, con la modifica dei 3 in 2 anni.

(È approvato)

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo la rimessione all'Assemblea del disegno di legge, a norma dell'articolo 40 del regolamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole rappresentante del Governo di questa richiesta che mi riservo di comunicare alla Presidenza della Camera. Sospendo, pertanto, la discussione del disegno di legge.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE ff.
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI